



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione 1^a Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

Dott. Rosaria Savastano - Presidente rel.

Dott. Annamaria Casadonte - Giudice

Dott. Luisa Poppi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 698/2014 R.G.

promosso da:

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la
rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso.

Ricorrente

nei confronti di:

[redacted]

Resistente non costituito

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica

Oggetto: Separazione dei coniugi

Conclusioni per la ricorrente:

"Pronunciare la separazione personale dei coniugi [redacted] e

[redacted] dichiarando che la stessa è addebitabile al marito;



affidare il figlio minore [REDACTED] alla madre, [REDACTED] che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sullo stesso sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, disponendo che il padre possa soltanto vederlo mediante incontri protetti organizzati alla presenza di un operatore sociale e secondo tempi, orari e modalità disposte dal Servizio Sociale competente per territorio, disponendo altresì che il Servizio Sociale possa interrompere le visite del padre al figlio in presenza di gravi e urgenti motivi;

porre a carico del sig. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere alla moglie [REDACTED] a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 500,00, o quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal febbraio 2015, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

porre a carico del sig. [REDACTED] l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie medico-specialistiche (dentiche-oculistiche e di ogni altro ordine sanitario) e delle spese scolastiche, ivi comprese tasse scolastiche, libri di testo, mensa scolastica e spese di trasporto, delle spese per corsi di formazione e studio, spese per attività sportive, campi gioco estivi, vacanze scolastiche e vacanze estive organizzate da centri privati e pubblici, necessarie per il figlio minore, già a partire dal mese di presentazione della domanda e a seguito della semplice presentazione, da parte della sig.ra [REDACTED], delle pezze giustificative.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

ITALIA



Conclusioni del P.M.:

"Conclude per l'accoglimento della domanda".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4 febbraio 2014 [redacted] e chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale tra lei e il marito [redacted] con addebito di responsabilità a quest'ultimo, esponendo che: le parti, entrambe di nazionalità romena, avevano contratto matrimonio nel loro Paese di origine il 14 aprile 2007; dall'unione era nato in Romania, l'8 gennaio 2010, il figlio [redacted] [redacted] la convivenza, stabilita in Italia a partire dall'anno 2011, era divenuta intollerabile a causa del comportamento dello [redacted] che l'aveva sottoposta a prevaricazioni di ogni genere ed esercitato nei suoi confronti violenza verbale, fisica e psicologica, costringendola a subire minacce e percosse, a convivere per un certo periodo di tempo con la sua amante e a prostituirsi per reperire il danaro necessario per il mantenimento della famiglia.

Benché ritualmente citato, lo Zolo non compariva all'udienza presidenziale.

Con ordinanza del 28 ottobre 2014 il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, nominava se stesso quale giudice istruttore della causa e fissava l'udienza del 16 aprile 2015 per la prosecuzione del giudizio davanti a lui.

Lo [redacted] non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Nella medesima udienza la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva posta in decisione, previa concessione del termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE



.Giurisdizione

Quanto alla pronuncia di separazione, deve ritenersi applicabile il regolamento CE n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni in materia di cause matrimoniali e responsabilità genitoriale.

L'articolo 3, lettera a), del citato regolamento stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova: la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o ...la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda....

Nel caso di specie dall'esame degli atti è emerso che i coniugi, entrambi di cittadinanza romana, hanno convissuto dal febbraio 2011 in Italia in un Comune della Provincia reggiana, ivi ponendo il centro della loro vita familiare, ancorché il marito non abbia mai stabilito formalmente la sua residenza nel Territorio. La moglie risulta stabilmente e ufficialmente residente in dal 23 aprile 2012 (v. certificazione in atti).

Sussiste dunque la giurisdizione del Giudice italiano per la pronuncia di separazione, tenuto conto del criterio della residenza abituale dei coniugi. Soccorrono in ogni caso, il criterio dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora e, in ultima analisi, quello della residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda (per riferimenti giurisprudenziali, si veda Cass. S.U. ordinanza n. 3680/2010).



Anche in relazione all'istanza di addebito deve essere affermata la giurisdizione italiana, posto che, pur essendo autonoma e soltanto eventuale, essa è nel nostro sistema inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio.

Sussiste la giurisdizione italiana pure con riferimento all'affidamento del figlio minore e alle statuizioni riguardanti il suo mantenimento per le ragioni esposte nell'ordinanza delle S.U. della Cassazione n. 30646/2011, atteso che il minore risiede stabilmente presso la madre in Italia

.Legge applicabile

Il Regolamento CE 1259/2010, all'articolo 8, prevede che, "in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

a)della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza:

b)dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza,

c)di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita; o, in mancanza;

d)in cui è adita l'autorità giurisdizionale".

Nella fattispecie in esame, come sopra esposto, benché non abbia stabilito la sua residenza anagrafica in Italia, il marito ha convissuto con la moglie e il figlio in provincia di Reggio Emilia, dove ha fissato il centro della vita familiare.

Deve essere dunque applicata la legislazione italiana.



.Separazione.

La situazione di intollerabilità della convivenza risulta palese dall'esame degli atti e dei documenti di causa, dai quali si evince che la vita coniugale venne da subito connotata da eccessi di ogni genere in danno della moglie che, per sfuggire agli abusi e alle violenze fisiche e psicologiche del marito, fu costretta a rivolgersi ai Servizi sociali e trasferirsi con il figlio di soli tre anni in un luogo sicuro.

.Addebito.

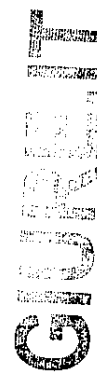
La moglie ha chiesto che la separazione fosse addebitata al marito per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo, che non hanno trovato alcuna smentita da parte del resistente (che si è totalmente disinteressato delle sorti del giudizio) e che risultano, peraltro, specificamente dimostrate.

Il racconto della moglie, drammaticamente dettagliato circa il comportamento tenuto dal marito nei suoi confronti, trova specifico riscontro nel comportamento del bambino osservato dal Servizio Sociale che, nella relazione del 27 marzo 2015, ha riferito le seguenti circostanze.

Ai contatti telefonici con il padre il piccolo [REDACTED] reagisce con "forti segnali d'ansia e disagio": piange, suda, trema e si nasconde.

All'insegnante della scuola materna il bambino confidò: "sai che il papà picchiava forte la mamma e le faceva del male", aggiungendo che non poteva tornare a casa perché "il papà ha distrutto tutto, le cose e i giochi".

Ora a scuola non fa più racconti di violenza, ma ogni tanto dice: "sai il mio papà è cattivo".



Si può dunque fondatamente ritenere che il piccolo sia stato vittima di violenza assistita e che la madre abbia subito nel tempo tutte le angherie da lei dettagliatamente descritte.

La situazione emergente dalle risultanze istruttorie rende evidente che la causa del fallimento del matrimonio deve essere ricondotta al comportamento del marito, gravemente contrario ai doveri coniugali.

L'istanza di addebito deve essere quindi accolta.

.Affidamento figlio minore e provvedimenti consequenziali.

Tenuto conto della condotta dello , rivelatasi gravemente pregiudizievole per il figlio, deve essere confermato il provvedimento presidenziale di affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con facoltà del padre di intrattenere rapporti con lui secondo i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal Servizio sociale, il quale potrà anche interromperli in caso di pregiudizio per il minore.

Lo Zele, che è soggetto in età lavorativa, privo di patologie invalidanti e quindi in grado di procurarsi un reddito adeguato, deve contribuire al mantenimento del figlio.

Le esigenze del medesimo e l'attuale condizione di disoccupazione della madre legittimano l'imposizione a carico dello Zele, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 500,00 (comprensivo delle spese straordinarie forfettariamente considerate), da corrispondere alla moglie entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat.

.Spese di lite.



Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del resistente e destinate allo Stato.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo,
pronuncia la separazione personale dei coniugi Zele, addebitandone la responsabilità a [REDACTED]
affida il figlio minore [REDACTED] in via esclusiva alla madre, con facoltà del padre di intrattenere rapporti con lui soltanto nei tempi e secondo le modalità che verranno stabiliti dal Servizio Sociale del luogo di residenza del minore, il quale potrà interromperli ove pregiudizievoli per lo stesso;
pone a carico dello [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla moglie entro il giorno dieci di ogni mese l'assegno di euro 500,00 (comprensivo delle spese straordinarie) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, assegno rivalutabile annualmente in base agli indici Istat,
condanna [REDACTED] al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.534,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 7 maggio 2015.

IL PRESIDENTE EST.
Dott. R. Savastano

